



COMUNE di RIGNANO FLAMINIO
(Città Metropolitana di Roma)

Piazza IV Novembre n.1 Cap 00068
Telefono 0761/5979 - 56 telefax 0761/597952

Prot. nr. 7103

ORDINANZA N. 20 DEL 03.04.2020

OGGETTO: Emergenza coronavirus COVID - 19. Ordinanza contingibile ed urgente. Proroga chiusura al pubblico di parchi e giardini comunali, del cimitero e del centro di raccolta rifiuti

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

VISTI i successivi provvedimenti normativi adottati in conseguenza alla citata delibera del 31 gennaio 2020 tra cui

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020, che dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle

indicate nell'allegato 1, che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale nr. 17 del 17.03.2020 con cui si è disposta la chiusura al pubblico sino al giorno 3 aprile 2020 :

- di tutti i parchi e aree verdi comunali recitante,;
- del cimitero comunale, garantendo comunque lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari del defunto sino al 2° grado nonché la disponibilità della camera mortuaria per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie;
- del centro di raccolta rifiuti, garantendo il servizio porta a porta, incluso il servizio domiciliare del ritiro dei cd. "ingombranti";

CONSIDERATO CHE il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 1 testualmente recita:

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

(...omissis.)

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020, che proroga al 13 aprile 2020, tra le altre, le prescrizioni di cui ai DDPPCCMM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,;

PRESO ATTO che permane la gravità della situazione derivante dalla diffusione del contagio del virus COVID-19 che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

RITENUTO necessario prorogare le misure adottate con la citata ordinanza 17 del 17.03.2020 al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità in ragione della dichiarata epidemia da COVID - 19, non oggetto, ad oggi, di specifico divieto né da parte della Regione né da parte del Governo, senza che l'adottando provvedimento possa considerarsi in contrasto con le previsioni di cui al citato D.L. 19/2020;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000, n. 267 ;

ORDINA

la proroga della chiusura al pubblico dal 04.04.2020 fino a revoca da disporre con provvedimento espresso

- di tutti i parchi e aree verdi comunali recitante,;
- del cimitero comunale, garantendo comunque lo svolgimento dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione ed ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei familiari del defunto sino al 2° grado nonché la disponibilità della camera mortuaria per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie;
- del centro di raccolta rifiuti, garantendo il servizio porta a porta, incluso il servizio domiciliare del ritiro dei cd. "ingombranti".

DISPONE


- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'adozione degli atti consequenziali a cura del responsabile degli uffici competenti,

AVVERTE CHE

- in caso di violazione alla prescrizioni contenute nella presente ordinanza al trasgressore sarà comminata la sanzione da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 06/12/1971 n. 1034) oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (DPR 24.12.1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 03.04.2020

IL SINDACO
dott. Fabio Di Lorenzi



Si notifici:

PREFETTURA - U.T.G.

protocollo.prefrm@pec.interno.it

STAZIONE CARABINIERI DI RIGNANO FLAMINIO

ALLA SOC: DIODORO ECOLOGIA SRL

diodoroecologia@pec.it

ALLA SOC. QUALITY SERVICE SRL

quality.services@pec.it